



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2010
COM(2010) 665 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**relativa all'applicazione del sistema di consulenza aziendale definito agli articoli 12 e 13
del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio**

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Il contesto dell'UE per lo SCA	4
2.1.	Contesto giuridico	4
2.2.	Sostegno agli SCA da parte dei Fondi di sviluppo rurale nel 2007-2013	4
3.	Attuazione dello SCA da parte degli Stati membri	5
3.1.	Stato di avanzamento degli SCA negli Stati membri	5
3.2.	Finanziamento dello SCA	6
3.3.	Valutazione dello SCA	6
4.	Proposte di miglioramento per lo SCA	7
4.1.	Chiarimento sullo SCA e i servizi di consulenza aziendale	7
4.2.	Campo di azione dello SCA	7
4.3.	Chiarimento del ruolo dei consulenti SCA rispetto ad altri operatori nel settore della condizionalità	8
4.4.	Promozione dello SCA	9
4.5.	Gestione dello SCA	11
5.	Conclusione	12

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa all'applicazione del sistema di consulenza aziendale (SCA) definito agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

1. INTRODUZIONE

Gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di consulenza per gli agricoltori in materia di gestione delle terre e delle aziende, di seguito denominato "il sistema di consulenza aziendale" (SCA). Lo SCA costituisce un elemento essenziale della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 e doveva essere introdotto al massimo entro il 2007¹. Suo obiettivo è di sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali. Esso è stato introdotto contemporaneamente al sistema di condizionalità, in virtù del quale il sostegno concesso nell'ambito della PAC viene versato nella sua integralità solo se gli agricoltori soddisfano determinati criteri in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali. Nell'ambito della politica di sviluppo rurale esistono due misure destinate ad aiutare gli Stati membri a istituire servizi di consulenza aziendale e gli agricoltori a farne uso. Lo SCA è anzitutto uno strumento inteso ad assistere gli agricoltori perché soddisfino questi criteri, evitando in tal modo le sanzioni finanziarie previste nell'ambito della condizionalità.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione dello SCA, corredata se necessario di proposte adeguate. Questo è appunto l'obiettivo della presente relazione - informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo stato di attuazione dello SCA e proporre possibili miglioramenti. Essa si basa essenzialmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri in risposta a un questionario e su uno studio di valutazione realizzato per conto della Commissione². Lo SCA è stato inoltre oggetto di un dibattito approfondito con gli Stati membri nell'ambito di cinque seminari ad hoc organizzati dalla Commissione tra il 2006 e il 2010. Il dibattito ha esaminato il contenuto, le strutture, i metodi e gli strumenti relativi ai servizi di consulenza nazionali.

Il termine per l'istituzione del sistema era il 1° gennaio 2007. Tenuto conto della durata della fase di avviamento (dal 2007 al 2009) e della complessità delle informazioni richieste, non è ancora possibile fornire un'analisi dettagliata delle capacità dei sistemi nazionali di consulenza aziendale o dei servizi che essi offrono agli agricoltori. Scopo della presente relazione non è dunque di offrire una sintesi esaustiva ma piuttosto di alimentare un dibattito in sede di Consiglio e Parlamento nel corso del periodo 2010-2011.

¹ Articoli 13-16 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

² http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/fas/index_en.htm.

2. IL CONTESTO DELL'UE PER LO SCA

2.1. Contesto giuridico

Ogni Stato membro è tenuto per legge a istituire uno SCA nazionale che offra consulenze agli agricoltori. L'ambito di consulenza dello SCA deve includere almeno i criteri di gestione obbligatori e le "buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA) di cui agli articoli da 4 a 6 del regolamento (CE) n. 73/2009. Esso non si limita tuttavia alle sole norme in materia di condizionalità: gli Stati membri possono decidere di includere altri tipi di questioni. Ogni SCA nazionale può essere gestito da una o più autorità designate o da organismi privati. A partire dalla valutazione dello stato di salute della PAC del 2008, ogni Stato membro è libero di decidere (sulla base di criteri obiettivi) quali categorie di agricoltori avranno un accesso prioritario allo SCA, senza che alcun altro criterio venga stabilito a livello dell'UE.

Gli agricoltori si rivolgono allo SCA su base volontaria e restano responsabili delle azioni intraprese sulla base della consulenza ricevuta. A questo proposito, lo SCA non incide in alcun modo sui loro obblighi e sulle loro responsabilità per quanto concerne il rispetto dei requisiti giuridici. Il quadro giuridico dell'UE riconosce tuttavia che gli agricoltori che chiedono una consulenza hanno più probabilità di sapere come rispettare la normativa. Nella scelta delle aziende da ispezionare, gli Stati membri possono dunque decidere di considerare che questi agricoltori presentano meno rischi.

Il principale obiettivo dello SCA consiste nel rendere gli agricoltori più informati in merito ai requisiti giuridici dell'UE. Occorre pertanto distinguere chiaramente il servizio di consulenza dai controlli effettuati nell'ambito della condizionalità o per garantire il rispetto della normativa settoriale. A questo proposito gli Stati membri devono garantire che gli operatori dello SCA non rivelino informazioni né dati personali o individuali ottenuti nel quadro della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore responsabile dell'azienda interessata. L'unica eccezione a questa norma è il caso in cui tali operatori rilevino irregolarità o infrazioni per le quali il diritto dell'UE o nazionale prescrive l'obbligo di informare un'autorità pubblica, specialmente in caso di reato.

2.2. Sostegno agli SCA da parte dei Fondi di sviluppo rurale nel 2007-2013

Lo SCA istituito nell'ambito del primo pilastro della PAC può essere finanziato nel quadro del secondo pilastro tramite due misure³.

La prima misura è volta a cofinanziare l'utilizzo di servizi di consulenza da parte degli agricoltori. L'obiettivo è di aiutare questi ultimi a sostenere le spese risultanti dal ricorso a tali servizi per migliorare il rendimento globale della loro azienda. Come minimo, tali servizi di consulenza devono includere i criteri di gestione obbligatori, le BCAA e i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa UE. Il sostegno si limita all'80% dei costi ammissibili per servizio di consulenza, fino a un massimo di 1 500 EUR. Le autorità e gli enti selezionati per

³ Articoli 24 e 25 e considerandi 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

fornire servizi di consulenza devono disporre di risorse adeguate (in particolare, personale qualificato, strutture amministrative e tecniche, esperienza e affidabilità in materia di consulenza) per fornire assistenza sui requisiti di condizionalità e sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La Commissione ha redatto orientamenti sulle condizioni per la concessione di aiuti e sulla definizione di categorie prioritarie di beneficiari, nonché sulla periodicità della consulenza, sul ricorso a enti pubblici o privati e sul coordinamento e il controllo di tali enti.

La seconda misura è volta a cofinanziare la creazione di servizi di consulenza aziendale. Per contribuire alle spese di avviamento di tali servizi, gli Stati membri possono concedere un aiuto decrescente per un periodo massimo di cinque anni.

3. ATTUAZIONE DELLO SCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Nel gennaio 2009, nel quadro della preparazione della presente relazione, la Commissione ha inviato un questionario strutturato relativo all'organizzazione e all'attuazione degli SCA negli Stati membri. Esso conteneva fra l'altro domande relative alle disposizioni giuridiche, agli organismi responsabili in materia di coordinamento, certificazione e controllo, alle categorie prioritarie di agricoltori, all'organizzazione geografica, al numero e al tipo di organismi di consulenza, alla loro specializzazione, al numero di agricoltori beneficiari, ai metodi impiegati, al finanziamento, ecc. Agli Stati membri (SM) sono state poste inoltre alcune domande aperte relative ai problemi incontrati dagli agricoltori e alle loro proposte sul futuro inquadramento dello SCA. Le risposte al questionario hanno fornito una serie di dati relativi all'attuazione nel 2008. Tali dati e lo studio di valutazione dello SCA commissionato dalla Commissione nel 2009 possono essere sintetizzati come segue.

3.1. Stato di avanzamento degli SCA negli Stati membri

Nella maggior parte degli Stati membri lo SCA è divenuto pienamente operativo solo nel 2008. I lavori preparatori per il suo avviamento (adozione della legislazione, pubblicazione dei bandi di gara, selezione degli organismi di consulenza, ecc.) si sono svolti nel 2007. In circa la metà degli Stati membri lo SCA è stato istituito come un servizio specifico, complementare rispetto ai servizi di divulgazione esistenti; in altri casi è stato strettamente associato a tali servizi.

In generale (in 24 SM), lo SCA è sottoposto al coordinamento e alla supervisione da parte di enti pubblici. Gli organismi di consulenza sono selezionati tramite bandi di gara (14 SM) e mediante organismi di selezione privati (5 SM) o pubblici (5 SM). La maggior parte degli Stati membri ha fissato una soglia di qualifiche minime per i consulenti, che corrisponde al livello universitario (laurea o master).

In 14 Stati membri la consulenza fornita dallo SCA riguarda principalmente la condizionalità, mentre negli altri Stati include questioni più generali come la competitività delle aziende, l'impatto ambientale delle pratiche agricole e il sostegno all'attuazione delle misure di sviluppo rurale (ad esempio, gli impegni agroambientali).

I due approcci più diffusi sono stati la consulenza individuale presso l'azienda (tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito/Inghilterra) e la consulenza in piccoli gruppi di discussione presso l'azienda - quest'ultimo sistema spesso a integrazione del primo. Gli strumenti informatici e gli elenchi di controllo hanno permesso di

fornire consulenze in vari Stati membri. In 22 Stati membri, il primo contatto fra gli agricoltori e lo SCA è avvenuto tramite le linee di assistenza telefoniche.

Solo in pochi casi si è finora provveduto a definire categorie prioritarie di agricoltori, a parte l'obbligo iniziale di dare la precedenza a quelli che ricevevano più di 15 000 EUR sotto forma di aiuti diretti. Alcuni Stati membri hanno indicato di avere difficoltà nel raggiungere le piccole aziende. Nell'insieme dell'UE, il numero di agricoltori che si sono avvalsi di una consulenza dello SCA è stato piuttosto limitato (circa il 5% degli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti hanno ricevuto una consulenza individuale nel 2008). I principali beneficiari dello SCA sono state le grandi aziende, già a conoscenza dei servizi di consulenza esistenti.

3.2. Finanziamento dello SCA

Gli agricoltori hanno potuto disporre di un accesso gratuito alla consulenza individuale presso l'azienda (5 SM), hanno contribuito in parte ai costi del servizio (dal 20 al 50% del costo totale) o ne hanno sostenuto interamente la spesa (2 SM).

La misura di sostegno all'utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli agricoltori è stata pianificata in 20 Stati membri, per un totale di 1 123 000 agricoltori. Il bilancio totale per il periodo 2007-2013 ammonta a 870,5 milioni di EUR (pari allo 0,6% della spesa pubblica totale per lo sviluppo rurale); l'1,3% di tali fondi è stato speso nei primi due anni a favore di 12 250 agricoltori.

La misura di sostegno per l'avviamento di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza è stata pianificata da 7 Stati membri; in 4 di essi (ES, MT, PT, IT) tale misura era chiaramente destinata in primo luogo allo SCA. Il bilancio per il periodo 2007-2013 ammonta a 172,9 milioni di EUR, ossia lo 0,1% della spesa pubblica totale in materia di sviluppo rurale. Il 2% di questi fondi è stato speso nei primi due anni.

3.3. Valutazione dello SCA

Dalla relazione di valutazione emerge che lo SCA ha nel complesso contribuito ad aumentare la consapevolezza degli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali. La consulenza individuale tramite elenchi di controllo è stata giudicata particolarmente efficace, trattandosi di un modo estremamente personalizzato e strutturato di fornire assistenza. In alcuni Stati membri la creazione dello SCA ha costituito una buona opportunità per ripensare e migliorare i sistemi nazionali di consulenza e informazione più generali nel settore agricolo.

Lo SCA ha permesso agli agricoltori di soddisfare i criteri di condizionalità – questo era di fatto il principale motivo che ha spinto gli agricoltori a utilizzare il sistema. Il sostegno dello SCA ha inoltre migliorato le competenze degli agricoltori in materia di gestione finanziaria (contabilità) nonché la tenuta dei loro libri contabili in relazione agli obblighi di condizionalità.

L'efficacia dello SCA è stata tuttavia nel complesso ancora limitata, poiché pochi agricoltori hanno fatto ricorso alla consulenza proposta. Secondo i valutatori la situazione potrebbe migliorare, poiché lo SCA è stato maggiormente utilizzato (fino al 20% degli agricoltori che beneficiavano di pagamenti diretti) negli Stati membri in

cui il sistema è stato attuato a partire dal 2005. In alcuni casi, il prefinanziamento della consulenza può avere avuto un effetto dissuasivo su alcuni agricoltori che desideravano avvalersi dello SCA.

Secondo i valutatori, un prerequisito essenziale per lo SCA è che gli agricoltori dell'UE possano accedere al servizio su base volontaria, poiché il fatto di seguire un consiglio è per sua natura un atto volontario, a differenza dei sistemi obbligatori di controllo e certificazione. Il contributo offerto dallo SCA a una migliore percezione della PAC da parte degli agricoltori dell'UE è stato finora modesto. Gli agricoltori lo hanno spesso considerato un servizio legato esclusivamente alla condizionalità e al relativo sistema di ispezioni in loco, e ciò lo ha messo in cattiva luce. In alcuni casi è stato tuttavia possibile far nascere fra agricoltori e consulenti una relazione efficace e basata sulla fiducia. La relazione di valutazione raccomanda il mantenimento della natura volontaria e dell'architettura globalmente flessibile dello SCA.

4. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO PER LO SCA

Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso dei primi anni di attuazione e dello studio di valutazione, la Commissione presenta le seguenti proposte di miglioramento. Queste proposte possono assumere la forma di orientamenti (raccomandazioni) agli Stati membri o possono richiedere una modifica dalla normativa UE in vigore.

4.1. Chiarimento sullo SCA e i servizi di consulenza aziendale

- (1) I termini "Sistema di consulenza aziendale" e "Servizi di consulenza aziendale" devono essere chiariti. Il "Sistema di consulenza aziendale" include l'organizzazione generale e i vari operatori pubblici e/o privati che forniscono "servizi di consulenza aziendale" agli agricoltori di uno Stato membro (articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio). L'esistenza di uno SCA nazionale garantisce che ciascun agricoltore possa chiedere e ottenere una consulenza relativa almeno ai requisiti fondamentali di condizionalità nei settori dell'ambiente, della salute pubblica, della salute degli animali e della piante, del benessere degli animali e del mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche e ambientali. È importante distinguere con la massima chiarezza fra la consulenza (risultato di un sistema di consulenza aziendale) e il semplice fatto di fornire informazioni agli agricoltori. I "servizi di consulenza aziendale" devono valutare la situazione specifica dell'agricoltore e non limitarsi a presentare informazioni generali. La fornitura di informazioni sui requisiti di condizionalità è già obbligatoria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (2) Lo SCA è concepito per assistere non solo gli agricoltori che beneficiano di pagamenti della PAC ma tutti gli agricoltori dell'Unione europea, inclusi ad esempio gli agricoltori specializzati nell'allevamento di suini che necessitano di una consulenza in merito alla direttiva Nitrati.

4.2. Campo di azione dello SCA

- (3) I requisiti in materia di condizionalità e gli altri obblighi che i beneficiari sono tenuti a rispettare dovrebbero rientrare nel campo di azione minimo fondamentale dello SCA e nei suoi obiettivi, sia per il primo che per il

secondo pilastro. Tali requisiti dovrebbero essere oggetto di una consulenza adeguata nell'ambito dello SCA. Il suo ruolo principale dovrebbe essere quello di aiutare gli agricoltori a conformarsi a tali norme.

- (4) Gli elementi obbligatori oggetto di una consulenza dello SCA, sia per il primo che per il secondo pilastro, dovrebbero includere i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Tali requisiti rientrano nelle norme di condizionalità applicabili agli agricoltori che beneficiano di pagamenti agroambientali.
- (5) Essendo principalmente incentrato sui requisiti di condizionalità, lo SCA già copre numerose pratiche connesse al cambiamento climatico – pratiche che riducono l'impatto dell'agricoltura sul clima e consentono agli agricoltori di adeguarsi a condizioni climatiche mutevoli e più instabili⁴. Le attuali norme in materia di BCAA sono essenziali per mantenere il carbone organico nei suoli agricoli e per garantire l'utilizzo sostenibile di questi ultimi. Potrebbe essere tuttavia interessante includere nell'ambito dello SCA misure specifiche sul cambiamento climatico, ad esempio selezionando le buone pratiche e svolgendo azioni specifiche di promozione nelle aziende, inclusa la fornitura di consulenze in materia di tecnologia. Un modo per garantire che gli Stati membri sviluppino tali capacità consiste nell'includere in un testo giuridico un riferimento specifico che ne evidenzi la necessità. I consulenti possono rendere un buon servizio sintetizzando le buone pratiche e facendole conoscere agli agricoltori. Un elenco di buone pratiche potrebbe essere elaborato a livello dell'UE. I consulenti potrebbero essere obbligati a seguire una formazione specifica per comprendere e diffondere le principali pratiche agricole connesse al cambiamento climatico.

4.3. Chiarimento del ruolo dei consulenti SCA rispetto ad altri operatori nel settore della condizionalità

- (6) È opportuno ricordare agli Stati membri la comune distinzione fra controllo (verifiche e ispezioni) e consulenza. Occorre stabilire una netta separazione fra consulenza e controlli. In ogni caso, l'agricoltore è responsabile delle proprie azioni.
- (7) È importante mantenere la norma attuale secondo cui i consulenti non dovrebbero in nessun caso comunicare agli ispettori i dati individuali ottenuti dalle aziende visitate. Anche se ciò venisse fatto in modo anonimo, costituirebbe una violazione della riservatezza. Il fatto di fornire ai consulenti dati relativi ai singoli agricoltori raccolti nell'ambito delle ispezioni si rivela spesso altrettanto controproducente, poiché rischia di distruggere la

⁴

Ad esempio, la norma relativa alla protezione dei pascoli permanenti, la norma sulla rotazione delle colture e le colture intercalate, la norma sulla copertura minima dei suoli, l'aratura ridotta conformemente alla norma sulla gestione minima dei terreni, le norme relative alla gestione dei residui di colture agricole, le norme relative al mantenimento del tenore di materie organiche dei suoli e i requisiti a norma della direttiva Nitrati con riguardo allo spandimento e allo stoccaggio di letame. Tutti questi requisiti fissano limiti per le pratiche che hanno ripercussioni sulle emissioni di gas ad effetto serra a livello delle aziende. Esse rientrano nell'ambito di consulenza dello SCA grazie alla priorità concessa ai requisiti di condizionalità.

necessaria fiducia nei confronti del consulente. L'esperienza indica che gli Stati membri non hanno sempre perfettamente compreso questi principi.

- (8) Fornire ai consulenti dati aggregati provenienti dalle ispezioni può essere utile, ma non dovrebbe divenire obbligatorio. Se il consulente lo richiede al fine di fornire consulenze più mirate, l'organismo di ispezione può comunicare dati aggregati relativi ad esempio alle inosservanze constatate con maggiore frequenza.
- (9) I consulenti dello SCA non dovrebbero limitarsi ad assistere gli agricoltori nel rispetto degli obblighi loro incombenti nell'ambito della condizionalità, ma dovrebbero anche spiegare gli obiettivi di tali obblighi e delle politiche soggiacenti, e in che modo essi contribuiscono a un'agricoltura sostenibile. Un agricoltore che comprende la logica alla base di un determinato obbligo sarà più incline a rispettarlo.
- (10) Nuovi argomenti di consulenza emergono ogni giorno e gli agricoltori avranno bisogno di aiuto su una vasta gamma di temi – dalle questioni economiche a quelle ecologiche passando per la conservazione della natura. I consulenti dello SCA non saranno in grado di rispondere a tutte le domande ma dovrebbero essere bene informati e in grado di agire come "consulenti generici", indirizzando se necessario gli agricoltori verso consulenti specializzati. Ad esempio, se un agricoltore ha bisogno di (ri)orientare la propria produzione e desidera una consulenza sui mercati agricoli, il consulente SCA dovrebbe poterlo mettere in contatto con servizi specializzati in queste materie o guidarlo verso fonti di informazioni utili come i dati di produzione. Un approccio analogo potrebbe essere raccomandato per l'agricoltura biologica. Gli agricoltori potrebbero ad esempio aver bisogno di una consulenza su come passare alla produzione biologica o sulle opportunità di mercato e le migliori pratiche agricole (cfr. anche la proposta 19). Gli organismi di coordinamento dello SCA dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'aiutare i consulenti a operare in una rete, ad esempio fornendo le coordinate di contatto di consulenti specializzati e precisandone il settore di specializzazione.

4.4. Promozione dello SCA

- (11) È opportuno chiarire il campo di applicazione della misura relativa all'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale quale definito all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorre precisare che un agricoltore non è tenuto a chiedere una consulenza su ciascun requisito di condizionalità per poter beneficiare del sostegno all'utilizzo di un servizio di consulenza aziendale⁵. Ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi derivanti da questa misura per gli agricoltori e le amministrazioni, nonché i costi per gli

⁵ Nel quadro del processo di semplificazione 2009 si è discusso se le consulenze cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) debbano obbligatoriamente coprire tutti gli ambiti di condizionalità e tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Nel quadro del processo di allineamento nel settembre 2010, la Commissione intende modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio al fine di rendere più flessibile questa misura.

agricoltori. L'agricoltore potrà presentare più rapidamente la domanda di rimborso dei costi a suo carico relativi alle consulenze, poiché non sarà più obbligato ad attendere che siano coperti tutti gli ambiti della condizionalità. Gli organismi di coordinamento e i consulenti dello SCA dovrebbero tuttavia continuare a riservare la dovuta attenzione agli obblighi che sono al centro dell'attività principale del servizio, poiché gli agricoltori che chiedono una consulenza non sempre sono consapevoli di aver bisogno di consigli specifici in materia di condizionalità.

- (12) Parallelamente, la copertura obbligatoria delle norme in materia di sicurezza sul lavoro prevista dalla misura del secondo pilastro sull'uso dello SCA dovrebbe essere flessibile e limitarsi agli elementi rilevanti.
- (13) Il ritmo di applicazione della misura relativa all'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale non dovrebbe essere determinato a priori. Gli Stati membri hanno finora programmato due/tre servizi di consulenza per il periodo di sviluppo rurale 2007-2013. È opportuno precisare che un agricoltore può ricorrere più volte al servizio, ad esempio almeno una volta all'anno. La possibilità di chiedere consulenze più frequenti, insieme alla flessibilità relativa alla portata obbligatoria di ciascun servizio di consulenza menzionata nella proposta 11, renderanno la misura più attraente e adeguata allo scopo. Il costo di ciascun servizio di consulenza verrà ridotto, poiché il servizio si limiterà a fornire una consulenza mirata nel momento in cui l'agricoltore esprime una reale necessità.
- (14) Il campo di applicazione della condizionalità è stato ampliato a partire dal 2003. Anche le spese hanno subito un aumento e oggi, più che allora, ci si aspetta che la consulenza dello SCA vada oltre la condizionalità, tenuto conto di nuove sfide come il cambiamento climatico, le questioni connesse alle acque, la necessità di preservare la biodiversità, ecc.⁶. Gli Stati membri chiedono all'UE di aumentare il bilancio destinato alla consulenza aziendale. Gli effetti delle proposte da 11) a 13) dovrebbero rispondere a questo aumento della domanda: gli agricoltori potranno richiedere consulenze mirate con maggiore frequenza e con riguardo a un maggior numero di soggetti, entro i limiti di un importo massimo di 1 500 euro per l'aiuto a favore di un servizio di consulenza aziendale⁷.
- (15) La Commissione tiene a sottolineare l'importanza dello SCA anche per i piccoli agricoltori. Attualmente i servizi dello SCA non sono sufficientemente accessibili per questa categoria, ma i piccoli agricoltori sono almeno altrettanto importanti degli altri poiché come gli altri necessitano di conformarsi ai propri obblighi e potrebbero non esserne adeguatamente informati. Le misure proposte nel presente documento sono intese a risolvere

⁶ Una delle azioni previste nel Libro bianco del 2009 intitolato "L'adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2009) 147) consiste nell'"*esaminare la capacità del sistema di consulenza aziendale di rafforzare la formazione, le conoscenze e l'adozione di nuove tecnologie che facilitino l'adattamento*". Ulteriori particolari sono disponibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione della DG Agricoltura che accompagna il Libro bianco "Le problematiche dell'adattamento dell'agricoltura e delle zone rurali europee ai cambiamenti climatici" (SEC(2009) 417).

⁷ Articolo 24 e allegato I del regolamento (CE) n. 1698/2005.

anche questo problema. Gli Stati membri devono tuttavia adottare un approccio attivo e cercare soluzioni per raggiungere gli agricoltori non ancora consapevoli della loro necessità di consulenza.

- (16) Gli Stati membri dovrebbero migliorare la promozione dello SCA, ad esempio includendo un elenco di organismi di consulenza all'atto dell'invio dei formulari di domanda agli agricoltori o consentendo agli ispettori agricoli di fornire tale elenco agli agricoltori in caso di infrazione.
- (17) Affinché gli agricoltori abbiano una migliore conoscenza dello SCA, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio dovrebbe includere l'obbligo per gli Stati membri di fornire agli agricoltori l'elenco dei consulenti SCA.

4.5. Gestione dello SCA

- (18) La Commissione raccomanda vivamente che gli organismi di coordinamento dello SCA organizzino per ciascun consulente una formazione di base e regolari aggiornamenti, almeno per quanto riguarda le questioni di condizionalità. Tale formazione dovrebbe includere sia gli obblighi attuali degli agricoltori che le politiche soggiacenti. Una formazione risulta in particolare necessaria per le nuove misure, ad esempio nel campo del cambiamento climatico.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero creare sinergie fra i diversi strumenti esistenti come la consulenza, la formazione, l'informazione, i servizi di divulgazione e la ricerca, rispettando le caratteristiche di ciascuno strumento ma integrandoli in modo coerente. Inoltre, le informazioni fornite dai consulenti con riguardo all'attuazione pratica dei requisiti di condizionalità possono essere particolarmente utili per le autorità incaricate della gestione dello SCA e della condizionalità. È dunque importante che quanti operano nel settore della condizionalità, come ad esempio i consulenti, gli organismi di coordinamento dello SCA e le autorità di gestione della condizionalità, condividano le proprie conoscenze relative all'attuazione pratica dei requisiti di condizionalità. Essi potrebbero ad esempio organizzare regolarmente (una o due volte l'anno) riunioni per lo scambio di informazioni.
- (20) Per garantire la coerenza fra i pilastri, le disposizioni di applicazione del secondo pilastro relative alle appropriate qualifiche dei consulenti SCA potrebbero essere estese alle norme SCA del primo pilastro⁸.
- (21) Si ricorda agli Stati membri che la Commissione, pur non desiderando imporre oneri amministrativi supplementari, considera di fondamentale importanza valutare e sorvegliare lo SCA, soprattutto in vista delle discussioni sul futuro del medesimo e sulle misure relative ai servizi di

⁸ Le norme di applicazione del secondo pilastro di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione precisano che i servizi di consulenza aziendale cofinanziati "*devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato*". In base agli orientamenti per questa misura, le qualifiche del personale possono essere determinate mediante un livello minimo di istruzione o di certificazione. La misura del secondo pilastro relativa all'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale si applica in 20 Stati membri.

consulenza aziendale nella PAC dopo il 2013. Tali valutazioni non dovrebbero condurre né a scambi di dati non necessari relativi alle singole aziende né a un carico amministrativo eccessivo. È tuttavia essenziale garantire l'efficacia dello SCA valutando la quantità e la qualità delle consulenze fornite (ad esempio in termini di utilità e livello di soddisfazione degli agricoltori).

5. CONCLUSIONE

Alla luce della valutazione fornita nella presente relazione, la Commissione ritiene che lo SCA costituisca uno strumento essenziale per una buona attuazione della PAC. Gli agricoltori vengono assistiti nello sforzo di conformarsi ai requisiti giuridici dell'UE in materia di ambiente, sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali. Aiutandoli a rispettare i criteri di condizionalità, lo SCA consente agli agricoltori di non perdere gli stanziamenti della PAC. Un agricoltore che riceve una consulenza ha più probabilità di comprendere i propri obblighi in materia di condizionalità e sarà dunque più incline a rispettarli.

In molti Stati membri i servizi di consulenza non costituiscono una novità, ma potrebbero essere stati allestiti in maniera frammentaria. Imponendo a ciascuno Stato membro la creazione di uno SCA, il legislatore ha adottato un approccio globale più strategico. Gli sforzi realizzati negli Stati membri illustrano l'importanza del ruolo svolto dal sistema e dagli organismi di coordinamento dello SCA per aiutare gli agricoltori a comprendere le norme dell'UE e a metterle in atto.

La fase di avviamento ha richiesto sforzi considerevoli, soprattutto da parte degli Stati membri che in passato disponevano di pochi servizi di consulenza o di nessun servizio. Per gli altri Stati membri, la creazione di uno SCA ha richiesto piuttosto un coordinamento dei servizi esistenti per fornire agli agricoltori un punto di contatto unico a cui rivolgersi per consulenze su questioni pratiche.

Inoltre, con l'emergere di nuove sfide, dai servizi di consulenza ci si aspetta oggi di più rispetto al 2003. Lo SCA dovrebbe dunque sviluppare in modo attivo e includere nel suo ambito di competenza aspetti che vanno oltre i requisiti giuridici legati alla condizionalità.

La Commissione formula pertanto le seguenti raccomandazioni agli Stati membri:

- mantenere un vasto campo di applicazione per lo SCA, continuando tuttavia a incentrare l'attività minima fondamentale sulle norme da rispettare;
- sottolineare il ruolo di "consulente generico" dei consulenti SCA, che ove necessario orientano gli agricoltori verso consulenti specializzati;
- utilizzare i dati aggregati delle ispezioni in loco per fornire consulenze più mirate, tenendo conto tuttavia dell'estrema importanza di rispettare la confidenzialità delle consulenze. Il consulente SCA deve agire come consulente generico, stabilendo un legame fra tutti gli aspetti dell'agricoltura in un approccio globale. Egli deve spiegare agli agricoltori non solo i requisiti dell'UE ma anche gli obiettivi di questi ultimi e le politiche sottogiacenti;
- promuovere lo SCA per mezzo di misure specifiche, ad esempio cogliendo le opportunità adeguate per fornire agli agricoltori l'elenco dei consulenti e facendo in modo che anche le piccole aziende vengano raggiunte;

- migliorare la gestione dello SCA e fare in modo che le conoscenze in materia di condizionalità vengano condivise fra gli operatori. Gli organismi di coordinamento dello SCA dovrebbero rafforzare le sinergie fra i diversi strumenti come la consulenza, la formazione, l'informazione, i servizi di divulgazione e la ricerca. È di fondamentale importanza valutare e sorvegliare lo SCA.

La Commissione ritiene inoltre necessarie le seguenti misure:

- chiarire i termini "SCA" e "servizi di consulenza aziendale", facendo una netta distinzione fra la consulenza vera e propria e la semplice fornitura di informazioni dettagliate e facendo in modo che lo SCA si rivolga a tutti gli agricoltori dell'UE;
- includere nell'ambito di competenza minimo dello SCA i requisiti minimi per l'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari previsti nella normativa nazionale e sottolineare la necessità di un'azione specifica in materia di cambiamento climatico;
- precisare il ruolo dei consulenti SCA rispetto ad altri operatori nel settore della condizionalità, raccomandando una netta separazione fra consulenza e ispezioni agricole;
- promuovere lo SCA introducendo una certa flessibilità a livello del contenuto e della frequenza di utilizzazione della misura sulla consulenza e obbligando gli Stati membri a fornire agli agricoltori l'elenco dei consulenti SCA;
- migliorare la gestione dello SCA esigendo che i consulenti siano adeguatamente qualificati e regolarmente formati, grazie all'organizzazione di seminari di informazione da parte degli organismi di coordinamento dello SCA.

Queste azioni potrebbero dare origine a modifiche legislative nel quadro del pacchetto di misure per il periodo successivo al 2013.